



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994;

VISTA la Legge n. 124 del 13.05.1999;

VISTO l'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 con cui le graduatorie permanenti, di cui all'articolo 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.L. 15.05.2011 n. 70, che ha stabilito la validità triennale delle predette graduatorie a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012;

VISTO il D.M. 235 del 01.04.2014 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non consente nuove inclusioni;

VISTO l'art.1 comma 10 bis della Legge 21/2016 con cui si dispone che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019;

VISTO il proprio provvedimento prot. N.3384 del 3 agosto 2018 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale educativo e docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria per l'a.s. 2018/2019;

VISTI i precedenti dispositivi di questo Ufficio prot. n. 4905 del 25.10.2016 e 2845/3 del 30.06.2016 che, in esecuzione del decreto monocratico n. 6032 del 10.10.2016 Tar Lazio e dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato (Sez. Sesta) n. 1458/2016 del 22.04.2016), hanno disposto l'inserimento dei seguenti ricorrenti: Cappelli Antonella e Fabiano Addolorata nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento valide per questa provincia per la scuola primaria e/o per la scuola dell'infanzia, in ragione del possesso del titolo abilitante costituito dal diploma di magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati disposti con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito sia favorevole all'Amministrazione;

VISTE le sentenze del 18.07.2018 n. 8094 e del 16.07.2018 n. 7911 del Tar Lazio con cui sono stati definitivamente respinti i ricorsi n. 9108/17 e 7918/17;

RITENUTO di dover dare esecuzione alle citate sentenze, disponendo il depennamento di tutti i ricorrenti ivi indicati che non risultino, agli atti di questo Ufficio, in possesso di altro valido provvedimento giurisdizionale amministrativo che possa legittimare la loro permanenza nelle medesime graduatorie ad esaurimento;

VISTO l'art. 4 comma 1 bis del Decreto Legge - 12/07/2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2018 n. 96 (Decreto Dignità) secondo cui "al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con i docenti di cui al comma 1, in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019...";

Via Discesa delle Carceri n. 2 Chieti

email: usp.ch@istruzione.it - pec: uspch@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

VISTA la nota MIUR n. 45988 del 17/10/2018 con la quale vengono fornite indicazioni circa la gestione del Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l' a. s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento - sentenza Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18;

VISTA altresì la successiva nota n. 47743 del 25/10/2018 con la quale vengono fatte ulteriori precisazioni in merito a quanto comunicato con la citata nota n. 45988 del 17/10/2018;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'USR Abruzzo n. 184 del 16.11.2018 che detta ai dirigenti degli Ambiti Territoriali le disposizioni relative all'attuazione del decreto suddetto, nonché l'adeguamento alle disposizioni contenute nella nota circolare MIUR 45988 del 17/10/2018 e dispone che agli insegnanti diplomati magistrali, nei cui confronti viene disposto il depennamento dalle GAE e, di conseguenza, dalla I° fascia delle Graduatorie d'Istituto, venga concesso il termine di giorni 20 per produrre istanza di inserimento nella II° fascia delle Graduatorie d'Istituto;

CONSIDERATO che per effetto di tale esclusione dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia è annullata la precedente individuazione con riserva quali destinatari di contratti a tempo determinato o indeterminato dei docenti di cui al sottostante;

CONSIDERATO che i medesimi insegnanti hanno diritto ad essere inseriti, qualora già non lo fossero, nella II° fascia delle graduatorie d'istituto;

CONSIDERATO dunque che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive GaE determina la conseguente revoca dei contratti T.I. e/o T.D. già conferiti con clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo, secondo le indicazioni delle note ministeriali citate;

DISPONE

Art. 1 Per le motivazioni di cui alla premessa, sono **depennati** dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola dell'infanzia della provincia di Chieti e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia, i sottoelencati ricorrenti:

| COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | SEDE DI SERVIZIO |
|--------------------|-----------------|---|
| CAPPELLI ANTONELLA | 23.07.1978(SA) | Supplenza dal 12.09.2018 al 30.06.2019 CHEE83804B Primaria S.Andrea Chieti |
| FABIANO ADDOLORATA | 09/12/1973(FG) | Supplenza dal 21.09.2018 al 30.06.2019 CHEE81301X Primaria Tollo Cap.go |

Art. 2 Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento cessa di avere effetto l'atto di individuazione dei predetti docenti quali destinatari di contratti a tempo determinato e/o indeterminato;

Via Discesa delle Carceri n. 2 Chieti

email: usp.ch@istruzione.it - pec: uspch@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

Art.3 I Dirigenti Scolastici, previa verifica delle graduatorie d'istituto ove risultano inseriti i docenti sopra indicati, apportheranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione in seconda fascia.

Art. 4 I dirigenti scolastici, pertanto, secondo le indicazioni ministeriali e “per effetto di quanto disposto dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19....”, procederanno, secondo propria competenza, alla risoluzione dei contratti a t.i./t.d. come indicato nella già richiamata nota ministeriale del 17/10/2018:

“a) alla revoca della nomina dei docenti di ruolo abilitati magistrali con conseguente risoluzione, entro e non oltre il termine prescritto di 120 giorni, dei contratti a tempo indeterminato a suo tempo stipulati a seguito di pronunce non definitive e alla contestuale stipula a favore dei medesimi docenti, di un contratto di supplenza al 30 giugno 2019.;

b) alla conversione del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto 2019) a suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare nelle classi, in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019”.

Art. 5 Secondo quanto indicato dalla già citata nota prot. n. AOODGPER/45988 del 17/10/2018 restano valide “fino alla loro scadenza naturale, le supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai docenti diplomati magistrali inseriti nelle GAE e Graduatorie di istituto di I fascia a seguito di sentenza non definitiva...” ed, altresì, sarà garantito “che sia i docenti destinatari di sentenze a tempo determinato che indeterminato mantengono il diritto ad essere iscritti in II fascia delle Graduatorie d’Istituto e qualora non risultino già iscritti devono essere rimessi nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di inserimento e, comunque, sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374 del 1/6/17”.

I Dirigenti Scolastici, per quanto di loro competenza, daranno riscontro a quest’Ufficio dell’espletamento della procedura e aggiorneranno il SIDI previa disponibilità della funzione relativa, in caso di non disponibilità della predetta funzione SIDI, i Dirigenti Scolastici interessati provvederanno manualmente ad effettuare l’inserimento.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento

IL DIRIGENTE
Maristella Fortunato

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Ai docenti interessati:

CAPPELLI ANTONELLA
FABIANO ADDOLORATA

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di CHIETI
All’USR – Ufficio III L’AQUILA
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica **LORO SEDI**
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola **LORO SEDI**

Via Discesa delle Carceri n. 2 Chieti

email: usp.ch@istruzione.it - pec: uspch@postacert.istruzione.it